

REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3909/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il citato regolamento (CEE) n. 3909/87 ha modificato la definizione dei prodotti disciplinati dall'organizzazione di mercato di cui trattasi, elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, per tener conto delle nuove designazioni tariffarie delle merci introdotte con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88⁽⁵⁾; che è pertanto necessario adeguare le designazioni delle merci che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 648/88⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 2247/88, ha previsto l'erogazione di un aiuto alla produzione per le uve secche delle varietà Moscatel; che è pertanto opportuno adeguare le modalità del regolamento (CEE) n. 1599/84 per tener conto dell'estensione dell'aiuto a questo prodotto;

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.

(6) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

(7) GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 8.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

• 2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione:

- a) per "pesche sciroppate" si intendono le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71 e ex 2008 70 79;
- b) per "pere Williams sciroppate" si intendono le pere della varietà Williams, intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero, comprese nei codici NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, ex 208 40 71 e ex 2008 40 79;
- c) per "prugne secche" si intendono le prugne secche ottenute da susine d'Ente, debitamente trattate o trasformate, condizionate in un imballaggio adeguato e pronte per il consumo umano, comprese nel codice NC ex 0813 20 00;
- d) per "uve secche" si intendono le uve sultanine, le uve secche di Corinto e le uve secche delle varietà Moscatel, debitamente trattate o trasformate, condizionate in un imballaggio adeguato e pronte per il consumo umano, comprese nel codice NC ex 0806 20;
- e) per "fichi secchi" si intendono i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, condizionate in un imballaggio adeguato e pronti per il consumo umano, compresi nel codice NC ex 0804 20 90;
- f) per "uve secche non trasformate" e "fichi secchi non trasformati" si intendono le uve secche e i fichi secchi che non sono stati trattati in modo da poter essere immessi direttamente in consumo;